BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
18.11.2026 07:49:19 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
18.11.2026 14:19:56 UTC

DELIBERAZIONE 17 NOVEMBRE 2026
431/2026/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI REGIME ALTERNATIVO DEGLI IMPIANTI ESSENZIALI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1408ª riunione del 17 novembre 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2026, 374/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 374/2026/R/eel);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: Enel Produzione) del 30 ottobre 2026, prot. Autorità 84581, del 2 novembre 2026 (di seguito: comunicazione Enel).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 63, 64 e 65 della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) definiscono la disciplina tipica e i relativi diritti e obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; l'articolo 65*bis* definisce, invece, la disciplina alternativa alla disciplina tipica e i relativi diritti e obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per questa disciplina alternativa;

- nell'ambito del regime alternativo, di cui all'articolo 65*bis*, il comma 65*bis*.3 stabilisce che l'Autorità determini e comunichi a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori assunti, con riferimento all'anno successivo, da:
  - le quantità di potenza minima di impegno a salire e a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui al comma 65*bis*.2;
  - il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65*bis*.2, incluse le eventuali indicizzazioni;
  - il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65*bis*.2;
- il comma 63.4 prevede che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) notifichi a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella sua disponibilità e precedentemente individuati da Terna;
- il comma 65*bis*.5 stabilisce che, dopo aver conosciuto i valori di cui al comma 65*bis*.3, l'utente del dispacciamento interessato comunichi all'Autorità e a Terna la propria eventuale intenzione di sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65*bis*;
- il comma 65*bis*.7 prevede che l'utente del dispacciamento possa sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65*bis* anche per quantità parziali;
- se un utente del dispacciamento comunica l'intenzione di sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65*bis* per quantità parziali, la potenza assoggettata alla disciplina tipica degli impianti essenziali è potenzialmente pari all'intera potenza del raggruppamento di impianti essenziali soggetto ai regimi tipici e nella disponibilità di detto utente;
- per quanto sopra, con riferimento a un dato aggregato di zone geografiche rilevante per la definizione del fabbisogno di riserva terziaria, le quantità di potenza in relazione a un raggruppamento essenziale per riserva terziaria che Terna ha l'esigenza di contrattualizzare con l'utente del dispacciamento che ha esercitato la facoltà di cui al comma 65*bis*.7 possono quindi essere inferiori alle quantità di potenza comunicate dall'Autorità ai sensi del comma 65*bis*.3; ciò in quanto si deve tenere conto del contributo alla riduzione dell'essenzialità dell'utente del dispacciamento derivante dalle quantità di potenza che eccedono gli impegni comunicati dall'Autorità ai sensi del comma 65*bis*.3 e che, contestualmente, sono relative a impianti soggetti a vincoli di essenzialità diversi da quelli previsti dal regime alternativo;
- il comma 65*bis*.8 prevede che, per un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta, in occasione dell'eventuale comunicazione dell'interesse a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65*bis*.5 per un impegno a salire per minimo o altri servizi, l'utente del dispacciamento che, nel mercato della capacità, sia anche l'assegnatario titolare del medesimo impianto possa richiedere all'Autorità e a Terna che, per il periodo di assoggettamento al regime alternativo, detto impianto sia integralmente escluso dal novero della capacità nominabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi del mercato della capacità;
- ai sensi del comma 65*bis*.9, in caso di esercizio della facoltà di cui al comma 65*bis*.8, l'utente del dispacciamento può altresì richiedere all'Autorità e a Terna, per l'eventuale periodo di assoggettamento al regime alternativo, una riduzione dell'impegno di capacità per una quantità non superiore alla CDP delle unità dell'impianto considerato;

- in caso di esercizio della facoltà di cui al comma 65*bis*.8 con riferimento a uno specifico impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta per il quale l'utente ha comunicato l'intenzione di sottoscrivere il contratto del regime alternativo, all'impianto è applicato esclusivamente il regime alternativo (comma 65*bis*.11); se, invece, non è esercitata detta facoltà, l'impianto è soggetto sia al regime alternativo sia alla normativa del mercato della capacità, secondo l'approccio congiunto di cui al comma 65*bis*.12;
- con la deliberazione 374/2026/R/eel, l'Autorità ha comunicato a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori di cui al comma 65*bis*.3 per l'anno 2027;
- ai fini delle determinazioni di cui alla deliberazione 374/2026/R/eel sulle quantità minime di impegno per raggruppamento essenziale in relazione a riserva terziaria a salire, si è tenuto conto dell'effetto atteso di contrazione del rischio di esercizio di potere di mercato derivante dagli impegni del mercato della capacità, sotto l'ipotesi cautelativa che sarebbero state esercitate le facoltà di cui ai commi 65*bis*.8 ss.;
- con la comunicazione Enel, Enel Produzione ha:
  - manifestato la volontà di sottoscrivere i contratti di cui all'articolo 65*bis* per quantità parziali;
  - non ha esercitato le facoltà di cui ai commi 65*bis*.8 e 65*bis*.9 in relazione a nessuno degli impianti qualificati e singolarmente essenziali post-asta di cui è contestualmente utente del dispacciamento e assegnatario titolare degli stessi nel mercato della capacità;
- con riferimento all'anno 2027, la quantità di potenza in relazione a un raggruppamento essenziale per riserva terziaria subisce modifiche per effetto delle scelte di Enel Produzione descritte al precedente punto rispetto a quanto disposto con la deliberazione 374/2026/R/eel.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare gli Allegati C e C1 alla deliberazione 374/2026/R/eel, al fine di:
  - escludere gli impianti singolarmente essenziali per i quali Enel Produzione non ha comunicato l'intenzione di sottoscrivere il contratto del regime alternativo;
  - modificare le quantità minime di impegno per raggruppamento essenziale in relazione a riserva terziaria a salire, così da tenere conto delle scelte di Enel Produzione che emergono dalla comunicazione omonima

DELIBERA

1. di sostituire gli *Allegati D* e *D1* alla deliberazione 374/2026/R/eel con gli *Allegati D* e *D1* di cui al presente provvedimento;
2. di trasmettere gli *Allegati D* e *D1* di cui al presente provvedimento a Terna S.p.A., ai fini della predisposizione delle proposte contrattuali di cui al comma 65*bis*.5, e a Enel Produzione S.p.A.;

3. di pubblicare la presente deliberazione, a eccezione degli *Allegati D* e *D1*, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua